



COMUNE DI OLMEDO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 21 del 14 APRILE 2016

Oggetto:

Imposta unica comunale (IUC) - Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili). Conferma azzeramento aliquote per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici, addì 14 del mese di APRILE, alle ore 10.30 in Olmedo e nella sala delle adunanze della Casa Comunale. Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio, in seduta ordinaria e in seconda convocazione, con l'intervento del Sindaco, Diez Marcello, e dei Sigg. Consiglieri:

	P	A		P	A
COCCO Gianluca	X		PINNA Maria Elena	X	
CONTINI Lucia		X	PIRAS Andrea	X	
FERRALIS Mirko	X		FAEDDA Mario Antonio	X	
ISONI Leonardo	X		ISONI Gabriella	X	
MANNONI Maria Teresa	X		CATTARI Pietro Mario	X	
MURGIA Giovanni Antonio	X		SIFFU Salvatore	X	

TOTALE PRESENTI n° 12

TOTALE ASSENTI n° 1

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Marcello DIEZ, nella sua qualità di Sindaco, con la partecipazione del Segretario Comunale, Dr. Fois Giovanni.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), alcuni di essi rivisitati dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016):

669. *Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

671. *La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

672. *In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario_a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;*

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

CONSIDERATO che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli derivanti dalla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i Comuni, chiamati ad implementare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

RITENUTO pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI anche per l'anno 2016, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

DATO ATTO che, alla luce della disapplicazione in parola, non si rende necessario determinare alcuna detrazione d'imposta ai sensi del sopraccitato comma 677;

VISTO il Regolamento TASI (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 09/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 e rivisitato in data odierna;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 c. 1 tuel

UDITO il Sindaco Geom. Marcello Diez proporre che: l'esame del presente punto integrativo dell'o.d.g. venga anticipato in quanto relativo ad atto che naturalmente deve precedere l'analisi del bilancio di previsione (art. 52, comma 1 del Regolamento funzionamento C. C.); la richiesta viene accolta all'unanimità dei Consiglieri.

L'Ass. re Dott. Gianluca Cocco: abbiamo deciso di disapplicare la TASI e, a differenza di altri comuni che hanno proceduto in tale direzione, non abbiamo innalzato le aliquote dell'IMU, né quelle di altri tributi. Abbiamo seguito questa linea durante il mandato e vogliamo essere coerenti con essa anche in chiusura.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa

Di **confermare**, per l'anno 2016, l'azzeramento, per tutte le fattispecie imponibili, delle aliquote della TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;

Di **demandare** al Responsabile del Servizio Tributi il compito di inviare telematicamente la presente deliberazione sulle aliquote TASI al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge;

Di **dichiarare** il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica
(art. 49, comma 1, T.U.E.L.)

Rag. Antonia Manca
(Il Responsabile del Servizio)

Parere favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile (art. 49, comma 1, T.U.E.L.)



Rag. Antonia Manca
(Il Ragioniere Comunale)

Letto e approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

Geom. Marcello Diez

(Il Presidente)



Dr. Fois Giovanni

(Il Segretario Comunale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPOGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 19.02.2016 all'Albo Pretorio
Comunale al n° 268 del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai capigruppo
consiliari (art. 125, T.U.E.L.). Il presente atto è pubblicato sul sito internet comunale all'indirizzo:
www.comune.olmedo.ss.it

Olmedo, 19.02.2016



Dr. Fois Giovanni

(Il Segretario Comunale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 19.02.2016 al 02.05.2016 (art. 124, T.U.E.L.)

Olmedo, li 19.02.2016

(Il Segretario Comunale)



La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 14/04/2016 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile.

Olmedo, li 19.02.2016



Dr. Fois Giovanni

(Il Segretario Comunale)